



**OGGETTO:** I.U.C. (IMPOSTA COMUNALE UNICA) - QUOTA PARTE TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER L'ANNO 2018.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

- Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Richiamato l'art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2017, il quale ha modificato il comma 26 della Legge di Stabilità 2016, estendendo al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

- Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2017, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;

- Richiamato il Regolamento IUC - Componente TASI approvato con deliberazione C.C. n. 22 in data 25/07/2014;

- Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi presunti 2018 Euro
Illuminazione pubblica	22.000,00

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, sgombero neve)	17.000,00
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione,	
Servizio di protezione civile	750,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	1.601,73
Servizio Socio - assistenziale-	12.000,00
<b>TOTALE servizi alla cui copertura è diretta la TASI</b>	<b>53.351,73</b>

- Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:  
 “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

- Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime e favorevole,

### **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2017:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquote TASI 2018</b>
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	Esente
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	1 per mille

Altri fabbricati	1 per mille
Aree fabbricabili	1 per mille
Fabbricati di categoria catastale D	1 per mille

3. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

Servizi indivisibili	Costi presunti 2018 Euro
Illuminazione pubblica	22.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, sgombero neve)	17.000,00
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione,	
Servizio di protezione civile	750,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	1.601,73
Servizio Socio - assistenziale-	12.000,00
<b>TOTALE servizi alla cui copertura è diretta la TASI</b>	<b>53.351,73</b>

4. di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;**

5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al **10%** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 25/07/2014;

7. di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell' art. 13 del D.L. 201/2011.

Con separata votazione, unanime e favorevole il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Aldo QUERIO GIANETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GIACHINO dr. Claudio

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del TUEL 267/00, e come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Digitale del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal - 9 GEN. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GIACHINO dr. Claudio

---

VISTO : si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, primo comma, del TUEL 267/00, così come modificato dall' art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012 in ordine alla regolarità :

O TECNICA

O CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Paolo FENOGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Paolo FENOGLIO

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell'art. 134 , comma 3, del TUEL 267/00, la presente deliberazione è diventata esecutiva in data .....  
( non soggetta a controllo ).
- Ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del TUEL 267/00 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.



IL SEGRETARIO COMUNALE

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Colletterto Castelnuovo, lì - 9 GEN. 2018



IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO